

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: Contratto per stipula Convenzione per l'affidamento in	
	concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale,	
	reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti	
	stradali - LOTTO 3 - LAZIO SUD: Comuni/Province afferenti alle	
	province di Latina e Frosinone ed eventuali società partecipate.-----	
	CIG: A03EAE4D5C	
	Repertorio n. 12552	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque , il giorno Ventinove del mese di Maggio , in	
	Roma, nella sede della Città Metropolitana in Via G.Ribotta, n.41, presso	
	l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.	
	267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Federico MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Direttore	
	del Dipartimento V <i>Appalti e Contratti</i> - Ufficio Soggetto Aggregatore - della	
	Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima	
	rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV	
	Novembre n.119/A a Roma Codice Fiscale n.80034390585, in forza	
	dell'art.107 del D.L.gs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo	
	interesse della Città metropolitana di Roma Capitale, che rappresenta	
	l'organismo Soggetto Aggregatore per l'acquisto di beni e servizi ex art.26	
		1

L.488/99, nonché per la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni.-----

2) Sig. Luigi SANGIOVANNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore speciale dell'operatore economico **SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale a Roma in Largo F. Mengaroni, n.25 – C.F.:09164201007, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 13.10.2006 al REA n.RM-1144398, come da documento n.T603443099 del 15.05.2025, acquisito d'ufficio e conservato in atti.----

Il Procuratore speciale dott. Luigi Sangiovanni interviene, giusta procura della sig.ra Barbara Degani, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'operatore economico **SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.**, rep.n.584 racc. n.331 del 27.01.2025 a firma della Dott.ssa Federica De Sanctis, Notaio in Albano Laziale registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale in data 28.01.2025 al n.1539, Serie1T, allegato al presente atto **(Allegato n.1).**-----

L'operatore economico **SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.** ha dichiarato nell'istanza di partecipazione che intende avvalersi, come da contratto di avvalimento del 07.02.2024, registrato all'Agenzia delle Entrate –DPMI1-Ufficio Territoriale di Milano 4 in data 09.04.2025 **(Allegato n. 2)**, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, dell'operatore economico **SICURSTRADE 2000 S.r.l.** con sede legale a Segni (RM) in via Carpinetana Est Km 5,3000 snc – C.F.:06152531007, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 28.06.2000 al REA n.RM-949331, come da documento n.T603443735 del 15.05.2025, che dispone dei requisiti speciali richiesti,

CATEGORIA OG3 e CATEGORIA OS12A, come risultante dall'attestazione

SOA n. 60039/3/00 rilasciata da RIGCERT CERTIFICATION BODY a

SICURSTRADE 2000 S.r.l. in data 30.01.2024, con scadenza 29.01.2029,

allegate al presente contratto (**Allegato n. 3**). ----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti

io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio

consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

P R E M E S S O

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione dirigenziale

n.4558 del 18.12.2023, come rettificata con Determinazione dirigenziale n.437

del 14/02/2024, del Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto

Aggregatore, Dott. Federico Monni, ha indetto una procedura di gara per la

stipula di una convenzione per l'affidamento in concessione del *servizio di*

ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici

ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, suddiviso in n.3

LOTTI, per la durata di 12 mesi, con la facoltà da parte della Stazione

Appaltante di prorogare la durata per ulteriori due anni disgiuntamente per il

secondo e per il terzo anno, come di seguito suddivisi: - LOTTO 1-Roma

Capitale, Società partecipate Roma Capitale – Città metropolitana di Roma

Capitale e relativi Comuni ed eventuali società partecipate dagli stessi per

l'importo massimo triennale di €18.000.000,00;- LOTTO 2- Lazio Nord –

Comuni/Province afferenti alle province di Rieti e Viterbo ed eventuali società

partecipate dagli stessi per l'importo massimo triennale di €1.500.000,00;-

LOTTO 3 – Lazio Sud Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali società partecipate dagli stessi per l'importo massimo triennale di €3.000.000,00, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 186 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e 70, comma 1 e 71, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del citato decreto, valutata sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo-compensatore, relativamente al servizio suindicato;-----

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE suppl.n.S-247-780853 del 22.12.2023, sulla GURI n. 149 V Serie Speciale del 29.12.2023 e sui quotidiani e avviso di rettifica e proroga scadenza dei termini pubblicato sulla GUUE suppl.n.89448-2024 del 12.02.2024 e all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui quotidiani, e ulteriore avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE suppl.n.95938-2024 del 15.02.2024, sulla GURI n. 21 – V Serie Speciale del 19.02.2024, all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui quotidiani, conseguentemente il termine perentorio di scadenza della gara è stato stabilito per il giorno 20.03.2024;---

- che, ai sensi dell'art.49 e 50 co.2 del D.L.gs.n.36/2023 e ss.mm.ii., l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;-----

- che nella procedura aperta conclusa il giorno 05.12.2024, come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria del servizio suindicato relativamente al **LOTTO 3 - Lazio Sud: Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali società partecipate**, l'operatore economico

SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A., con sede legale a Roma in Largo F.

Mengaroni, n.25 – C.F.:09164201007, che ha indicato come operatore

economico ausiliario economico **SICURSTRADE 2000 S.r.l.** con sede legale

a Segni (RM) in via Carpinetana Est Km 5,3000 snc – C.F.:06152531007, che

nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore

economico, con un punteggio tecnico per gli elementi discrezionali di **punti**

73,42 ed un punteggio tecnico per gli elementi automatici di **punti 8**, per un

punteggio complessivo pari a **punti 81,42** per un importo massimo annuo pari

a **€ 1.000.000,00** ed un importo massimo triennale pari a **€ 3.000.000,00** oltre

IVA; trattandosi di un Servizio che non comporta costi per L'Amministrazione

precedente e che non prevede un importo a base d'asta da ribassare, mancando

del tutto "l'elemento prezzo", il punteggio è stato assegnato esclusivamente

avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto (art.

108, co.5, del D.Lgs. 36/2023), ed è pertanto la risultante della somma dei

punteggi attribuiti alla sola offerta tecnica;-----

- che in data 22.01.2024 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto

(Allegato n.4);---

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi

di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che con Determinazione dirigenziale n. 1187 del 02.04.2025 del Direttore del

Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana

di Roma Capitale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata

dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore

economico per l'affidamento in concessione del *servizio di ripristino delle*

condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali

compromesse dal verificarsi di incidenti stradali relativamente al **LOTTO 3 -**

Lazio Sud: Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone

ed eventuali società partecipate dagli stessi, per l'importo massimo annuo

pari a € 1.000.000,00 e l'importo massimo triennale pari a € 3.000.000,00

oltre IVA e, verificato il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del

D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ex

art.17 comma 5 del citato decreto;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 02.04.2025 Registro di Sistema n. PI009196-25 tramite

Portale Gare della CMRC è stato pubblicato, il provvedimento di

aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. c) del Codice dei

contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con

contestuale domanda cautelare;-----

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

	stipula del contratto a norma della lett. e) comma 1 del citato art. 90;--	
	- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del	
	Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;----	
	- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva	
	INPS/INAIL, conservati in atti:-----	
	- operatore economico SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. rilasciato	
	dall'INAIL prot.n.47747886 con scadenza 10.06.2025;-----	
	- operatore economico SICURSTRADE 2000 S.r.l. rilasciato dall'INPS	
	prot.n. 45188562 con scadenza 22.07.2025;-----	
	- che con nota prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0062624_20250213 in data	
	13.02.2025 e successiva integrazione con nota prot. n. PR_	
	RMUTG_Ingresso_0162091_20250414 per l'operatore economico	
	SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. e per il procuratore speciale sig. Luigi	
	Sangiovanni, sono state stata inviate, ex art.91 del D.Lgs.159/2011, le richieste	
	di informazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della	
	Prefettura di Roma;-----	
	- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot. CMRC-	
	2025-0106982 del 20.05.2025, che essendo decorsi i termini di legge dalle	
	richieste di informazione antimafia riferite all'operatore economico	
	SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. e non essendo pervenuta alcuna	
	informazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92	
	c.3 del D.Lgs 159/2011.----	
	- che dalla piattaforma BDNA l'operatore economico SICURSTRADE 2000	
	S.r.l. risulta iscritto fino al 15.10.2025 nell'elenco delle Imprese in White List	
	tenuto dalla Prefettura di Roma - Sez. III,IV,VI, con provvedimento	

d'iscrizione n. 398812/2024;-----

- che l'iscrizione in White List alla luce dell'art. 7 del D.P.C.M. del 18/04/2013,

come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016, tiene luogo della

comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai *fini della*

stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad

attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1 comma 52 bis

l. 190/2012), pertanto l'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata alla

Prefettura di Roma ai sensi del D.P.C.M. del 24.11.2016 (art. 3bis comma 3);-

- che l'Operatore economico, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara

che quanto risulta nella stessa, nel Disciplinare, come rettificato con

Determinazione dirigenziale n. 437 del 14.02.2024, e relativi allegati, e nel

Capitolato speciale descrittivo prestazionale e relativi allegati, definisce in

modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;-----

- che l'Operatore economico ha presentato, altresì, la documentazione richiesta

dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la

quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte

integrante e sostanziale;----

- che l'Operatore economico, con la sottoscrizione della presente Convenzione,

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare

tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nel

presente contratto;-----

- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Città

metropolitana di Roma Capitale nei confronti dell'Operatore economico; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna della stessa fonte di obbligazione;-----

- che i singoli contratti attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti Locali e Società Partecipate da una parte, e l'Operatore economico dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;---

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.-----

ART.2- Oggetto della Convenzione e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché di completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città metropolitana di Roma Capitale, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto Aggregatore Dott. Federico MONNI, concede in appalto all'operatore economico **SICUREZZA E AMBINTE srl**, che, a mezzo del Sig. Luigi SANGIOVANNI accetta, l'esecuzione del servizio *di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici*

ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali relativamente al

LOTTO 3 - Lazio Sud: Comuni/Province afferenti alle province di Latina

e Frosinone ed eventuali società partecipate dagli stessi, per l'importo

massimo annuo pari a € 1.000.000,00 e l'importo massimo triennale pari a

€ 3.000.000,00 oltre IVA. Con la sottoscrizione della Convenzione,

l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle

Amministrazioni contraenti, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del

presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti

di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella

misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di

Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari

a Euro 3.000.000,00 IVA esclusa. Sono ammesse, nel corso dell'esecuzione

del servizio, variazioni all'ordinativo di fornitura secondo quanto previsto

dall'articolo 120 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii. L'aggiudicazione e la stipula

della convenzione non sono fonte di obbligazione alcuna per la Città

metropolitana di Roma Capitale o per le Amministrazioni contraenti nei

confronti dell'Operatore economico, costituendo la convenzione unicamente la

regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Pertanto, l'Appaltatore

non potrà pretendere in alcuna sede alla stipula di alcun contratto attuativo, in

nessuna misura.-----

ART. 3- Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il

Disciplinare, come rettificato con Determinazione dirigenziale n. 437 del

14.02.2024, e i relativi allegati, il Capitolato speciale descrittivo ed i relativi

allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la integrano, costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ART.4- Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:-----

a) Atti di gara: il Disciplinare, come rettificato con Determinazione dirigenziale n. 437 del 14.02.2024, e relativi allegati, il Capitolato speciale descrittivo e relativi allegati concernenti la procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento in concessione del *servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali* - **LOTTO 3 - Lazio Sud: Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali società partecipate, per l'importo massimo annuo pari a €1.000.000,00 e per l'importo massimo triennale di € 3.000.000,00 oltre IVA.-----**

b) Amministrazioni contraenti: Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone (Lazio Sud) ed eventuali società partecipate dagli stessi, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, che emettono Ordinativi di Fornitura e nell'ambito dei cui territori di competenza l'Operatore economico si impegna a prestare i servizi richiesti;-----

c) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati che regola i rapporti contrattuali stipulati nelle modalità definite nel Capitolato speciale descrittivo;-----

d) Operatore economico: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto

nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;---

e) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Amm.ni contraenti comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando l'Operatore economico all'esecuzione della prestazione richiesta.-----

ART.5- Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:-----

a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.---

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici.-----

c) dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e ss.mm.ii.;

d) dal D.Lgs. n. n. 152/2006 (Testo unico in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

e) dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della - Procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di cui trattasi - prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Operatore economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per

effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere

cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero

essere emanate in corso del contratto. In ordine all'esecuzione contrattuale,

resta nell'esclusiva competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, la

titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:-----

a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.-----

b) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;-----

c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con l'Operatore

economico (non vincolante in assenza di Ordinativi da parte delle

Amministrazioni contraenti).-----

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amm.ne contraente:-----

a) emissione di Ordinativi;-----

b) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti

all'esecuzione degli Ordinativi ;-----

c) monitoraggio e controllo da parte di propri incaricati della corretta e puntuale

esecuzione dei servizi, con particolare riferimento alla funzionalità e alla

congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto

di quanto concordato tra le parti.---

ART.6- Utilizzo della Convenzione

Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante

l'emissione di Ordinativi secondo quanto previsto in capitolato. È a carico

dell'Operatore economico ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei

soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora l'Operatore economico dia

esecuzione a Ordinativi emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.-----

ART.7- Modalità di conclusione degli Ordinativi

In considerazione degli obblighi assunti dall'Operatore economico in forza della Convenzione, i singoli contratti di servizi con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Operatore economico dei relativi Ordinativi inviati dalle stesse Amministrazioni Contraenti. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo, l'Operatore economico si obbliga a erogare i servizi oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato speciale descrittivo e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica dell'Operatore economico.-

ART.8- Durata ed importo della presente Convenzione

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, la presente Convenzione ha una durata di **12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione; la Stazione Appaltante tre mesi prima della scadenza della Convenzione si riserva la facoltà di prorogare la stessa per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno.** Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi avranno per tutte le Amministrazioni Contraenti **una durata massima pari a 3 anni**, con scadenza entro i 36 (trentasei) mesi successivi dalla data di inizio erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo, **per un importo complessivo massimo spendibile di**

€ 3.000.000,00. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva comunque

la facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata della Convenzione al ricorrere delle relative condizioni di legge. Tale proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.--

ART.9- Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Operatore economico in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o

	dei singoli Ordinativi, restando espressamente inteso che ciascuna	
	Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo da essa	
	stessa emesso. L'Operatore economico si obbliga ad osservare, nell'esecuzione	
	delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le	
	prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero	
	essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. Gli eventuali	
	maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni	
	di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della	
	Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Operatore economico, che non	
	può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti	
	della Città metropolitana di Roma Capitale, assumendosene il medesimo	
	Operatore economico ogni relativa alea, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e	
	tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni	
	Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle	
	norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	L'Operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte	
	dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. L'Operatore	
	economico si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle	
	Amministrazioni Contraenti e/o alla Città metropolitana di Roma Capitale, per	
	quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi.	
	Resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Roma Capitale non	

può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi da ciascuna emessi.-----

ART.10 - Obbligazioni specifiche dell'Operatore economico

L'Operatore economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale prestazionale e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;-----

b) disporre almeno di un presidio operativo territoriale convenientemente localizzato, al fine di garantire la tempistica richiesta per gli interventi dall'attivazione telefonica come indicato all'art. 9 del Capitolato, salvo casi di comprovata ed oggettiva impossibilità;---

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;-----

d) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;----

e) dimostrare, a richiesta della Città metropolitana di Roma Capitale o dell'Amministrazione contraente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;----
f) provvedere, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;-----
g) individuare il Responsabile dell'Operatore economico, con riferimento alla Convenzione e a ciascun contratto attuativo, a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il DEC della Convenzione e verso i DEC dei singoli contratti attuativi; -----
h) manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;-----
i) garantire, per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto della presente Convenzione; la Stazione Appaltante potrà all'uopo effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.-----
L'Operatore economico si obbliga ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del servizio il contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad assolvere tutti i

conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.---

ART.11- Modalità e termini di esecuzione del servizio

Per l'esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo emesso dalle

single Amministrazioni Contraenti, l'Operatore economico si obbliga a

erogare il servizio con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa,

nell'Offerta Tecnica dell'Operatore Economico. L'erogazione di ciascun

servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

L'Operatore economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla

buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite

dall'Amministrazione contraente. Il servizio dovrà essere eseguito nei luoghi

che saranno indicati da ciascuna Amministrazione, così come indicato nel

Capitolato speciale prestazionale. L'Operatore economico deve erogare i

servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione

tecnica e se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali

di cui oltre.-----

ART.12- Verifica e controllo qualitativo/quantitativo

L'Operatore economico si obbliga a consentire alla Città metropolitana di

Roma Capitale ed alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della

Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi, per assicurare che da parte dell'Operatore economico siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.-----

ART.13- Corrispettivi

Il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico delle Amministrazioni contraenti o dei cittadini. Sono a carico dell'Operatore economico tutte le spese relative alla corretta esecuzione del servizio, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni comunque all'uopo necessarie. La controprestazione a favore dell'Operatore economico consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. Gli oneri saranno sostenuti da parte degli autori dei danni o dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico dell'Operatore economico, il quale non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto, il servizio sarà effettuato senza oneri per le Amministrazioni. --- Ancora più nello specifico, Sicurezza e Ambiente S.p.A. riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte della Città Metropolitana di Roma n.q. di Stazione Unica Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque,

gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Città Metropolitana di Roma e delle Amministrazioni contraenti. A tal fine, la Città Metropolitana nelle sueposte qualità, con il presente atto e cede a SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A., quale corrispettivo per l'attività di ripristino, i crediti risarcitori derivanti dai sinistri stradali oggetto di intervento e le conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi compreso il diritto di accesso agli atti, per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.- Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997. La mesedima clausola sarà sottoscritta dalle Amministrazioni contraenti all'atto dell'attivazione dei servizi.----

ART.14- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge

n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. L'Operatore economico si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante e agli Enti contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. L'Operatore economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Operatore economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente contraente stesso. L'Ente contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme

le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.-----

ART.15- Trasparenza

Il Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:-----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.--Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti periodi, ovvero l' Operatore economico non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-----

ART.16- Penali

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Città metropolitana di Roma Capitale o all'Amministrazione contraente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica dell'Operatore economico, saranno applicate le penali

definite all'art. 18 del Capitolato speciale prestazionale. Indipendentemente dalla applicazione della penale, l'Operatore economico, qualora a seguito di controllo dovessero essere riscontrate delle non conformità nell'esecuzione del servizio, è tenuto a mettere in atto, nel più breve tempo possibile, tutte le misure necessarie al fine di eliminare la situazione che ha generato la non conformità, pena l'applicazione della penale. L'applicazione delle penali avviene a seguito di regolare constatazione dell'inadempienza fatta per iscritto dal Dirigente e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dall'Operatore economico nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora l'Amministrazione contraente ritenga non fondate dette controdeduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini potranno essere applicate le penali di cui all'art. 18 del Capitolato speciale prestazionale. --- Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la Stazione appaltante si rivarrà trattenendo l'importo della penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'Operatore economico è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno.---

ART.17- Cauzione definitiva

L'Operatore economico, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. DE0636321 rilasciata dalla Compagnia ATRADIUS CREDITO Y CAUTION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,--

Rappresentanza Generale per l'Italia in data 10.04.2025 per l'importo di €120.000,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. L'Operatore economico è in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per la definizione di Media Impresa ed è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n.08/10854 rilasciata dalla A CUBE TIC LIMITED con scadenza 01/05/2026, della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 n.08/10896 rilasciata dalla A CUBE TIC LIMITED con scadenza 01/05/2026 e della certificazione UNI EN ISO 18295-1:2017 rilasciata da AJA Europe S.r.l. con scadenza 18/05/2027, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e dell'ulteriore del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. --La cauzione definitiva, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Operatore economico, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938

c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi ricevuti.-- In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 Penali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-- La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Città metropolitana e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Operatore economico, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.--- La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti comunicano alla Città metropolitana, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.-- In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Città metropolitana.-- Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Operatore economico deve provvedere al reintegro immediato entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Città metropolitana.---In caso di

inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo.----

ART.18 Garanzia responsabilità civile- Danni,

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii., l'Operatore economico ha prodotto copia conforme della polizza di RC n.1/39522/65/747167165 con appendice di variazione, riferita all'esecuzione del presente appalto, così come indicato all'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, rilasciata in data 07/04/2025 dalla UnipoSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Roma Salaria, con scadenza annualità assicurativa in data 25/02/2026. --Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.---L'Operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Operatore economico stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Resta altresì ferma l'intera responsabilità dell'Operatore economico anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa

ovvero eccedenti i massimali assicurati.----

ART.19 - Riservatezza

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Amministrazioni Contraenti interessate. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.—L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Roma nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi, fermo restando che l'Operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.- L'Operatore economico può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Città Metropolitana delle modalità e dei contenuti di detta citazione.—L'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016.---

ART.20- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente segnalata dal DEC al Dirigente e da quest'ultimo contestata all'Operatore economico

mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione

sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la

presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine,

l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha

facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:-----

a) frode nella esecuzione dell'appalto;---

b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente

Capitolato;----

c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;----

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni

e la sicurezza sul lavoro; -----

e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30

(trenta) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;

f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole

contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;-

g) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; ----

h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto; ----

i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di

sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; ---

j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136;-----

k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione

dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.----

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra

riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà

tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.---In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Città metropolitana di Roma Capitale, quest'ultima o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp ,319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.-----

ART.21- Recesso

Le Amministrazioni contraenti e/o Città Metropolitana di Roma Capitale, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal singolo contratto attuativo e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023. In tutti i casi di recesso, l'Operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Capitolato--In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l' Operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da

formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità. --La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di informazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA alla Prefettura di Roma, ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0062624_20250213 in data 13.02.2025 e successiva integrazione con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0162091_20250414 in data 14.04.2025 per **SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.** e all'iscrizione nell'elenco delle Imprese in White List tenuto dalla Prefettura di Roma, acquisita per **SICURSTRADE 2000 S.r.l.** tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma e valida fino al **15.10.2025**, siano accertate cause ostative.----

ART.22-- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento all'art. 15 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e all'art. 6 del Disciplinare di gara. Oltre a quanto indicato nel presente articolo la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.-

L'Operatore economico ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che intende riservarsi la facoltà di affidare in subappalto: *la materiale esecuzione di alcuni servizi aggiuntivi offerti a norma del Criterio di valutazione lett. C1), dell' art. 13 del Dichiinare di gara e delle prestazioni aggiuntive previste alla lett. E) dell'art. 2 del Capitolato:----*

1) rimozione di veicoli in stato di abbandono;----

2) ripristino delle infrastrutture della sede stradale e sue pertinenze;--

nei limiti della quota di legge e/o in ogni caso in sinergia con ditte partner

legate all'azienda da contratti di cooperazione continuativa a norma del

Codice Appalti.---L'Operatore economico è responsabile dei danni che

dovessero derivare alla Città metropolitana di Roma Capitale, alle

Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti

cui sono state affidate le suddette attività.----

ART. 23-- Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, la

Convenzione e i singoli Ordinativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo

quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e

ss.mm.ii. È fatto assoluto divieto al Operatore economico di cedere a terzi i

crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte

dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 120,

comma 12, del D.Lgs. 36/2023.- Anche la cessione di credito soggiace alle

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.- In caso di

inadempimento da parte del Operatore economico degli obblighi di cui ai

precedenti periodi, fa sorgere in capo alla Stazione appaltante il diritto a

risolvere la Convenzione, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con

rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale

ulteriore danno.-----

ART.24-- Responsabile del servizio

L'Operatore economico ha individuato nel Dott. Luigi Sangiovanni il

Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto

l'Operatore economico, il quale è Referente nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale nonché di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono:----

cell. 3454712846 e indirizzo e-mail: -----

l.sangiovanni@sicurezzaeambientespa.com

info@sicurezzaeambientespa.com ;----

Qualora l'Operatore economico dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale nonché a ciascuna Amm.ne contraente.----

ART.25- Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

- Stazione Appaltante: Viale G.Ribotta n. 41 – 00144 Roma

PEC: **servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it**

- Operatore economico: Largo F. Mengaroni, n.25 – 00133 Roma

- PEC: **sa@pec.sicurezzaeambientespa.com**

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:---

a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;---

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ----

c) Posta certificata.----

ART.26- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione

medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 679/16 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.- La Città metropolitana di Roma Capitale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura; tutti i dati acquisiti dalla Città Metropolitana potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.---In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale, da parte del Operatore economico, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.-- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/16.---Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,

fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 679/16.-- Con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente l'Operatore economico deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/16, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:---

- nel designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;-----
- nel verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;---
- nell'adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;---

- nell'adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;---
- nel provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;---
- nel consentire alle Aziende i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;---
- nel restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Amministrazioni Contraenti.-----

ART. 27-- Oneri fiscali e spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'Operatore economico chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.-----

ART.28- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Operatore economico o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Operatore economico o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di procedere ai sensi dell'articolo 124 del D.L.gs. 36/2023 ess.mm.ii.-----

ART. 29- Clausola finale, riferimenti normativi

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene

sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale enel Disciplinare di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. -----

Art.30- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.--

ART. 31- Foro competente

Agli effetti della presente convenzione e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma Largo F. Mengaroni, n.25.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.- Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da

me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.---

Art.32- Clausola sociale

L'Operatore economico si obbliga, prioritariamente, nei limiti di cui al comma successivo, all'assunzione del personale attualmente operante nei servizi di cui al presente contratto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel CCNL previo accertamento dell'effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell'impresa cessante attraverso il libro unico del lavoro ovvero altra idonea documentazione. --Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione del servizio, il concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, secondo quanto riportato nella tabella allegata al Capitolato, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'Operatore economico subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal concessionario uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave

inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dal Capitolato.-----

Art.33- Determinazioni finali

Il sottoscritto Luigi Sangiovanni, in qualità di Procuratore speciale dell'Operatore economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione e Rappresentanti), Articolo 5 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 6 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 8 (Durata ed importo della Convenzione), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Operatore economico), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Garanzia Responsabilità civile - Danni), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Clausola finale, riferimenti

normativi), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Clausola sociale).

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Luigi SANGIOVANNI

IL DIRIGENTE: firmato Dott. Federico MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.